

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Grassi, a pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. OMISSIS promossa da:

BANCA

OPPONENTE

contro

SOCIETÀ

OPPOSTO

CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da comparse depositate.

**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE**

Con atto di citazione ritualmente notificato la BANCA si è opposta al decreto ingiuntivo n. OMISSIS di questo tribunale. Tale decreto, emesso su ricorso della SOCIETÀ aveva ingiunto all'opponente la consegna di una copia del contratto di conto corrente n. OMISSIS, nonché di tutti gli estratti conto per il periodo compreso tra l'apertura del conto ed il 31/12/2002, nonché per il periodo compreso tra il 1/1/2016 e la chiusura del rapporto.

L'opponente deduce l'insussistenza dell'obbligo di produzione di estratti conto riferiti a periodi anteriori ai 10 anni rispetto alla richiesta, ai sensi dell'art. 119 comma 4 TUB, nonché di quello di consegna di contratti stipulati da oltre 10 anni.

Si è costituita l'opposta, in persona dell'altro socio amministratore (in seguito al decesso dell'altro socio amministratore), contestando le argomentazioni dell'opponente, e sostenendo la piena legittimità del decreto opposto, in particolare per quanto riguarda il contratto, che, secondo la sua prospettazione, andrebbe conservato per un periodo di tempo di 10 anni dalla chiusura del rapporto.

Va preliminarmente osservato che a seguito di ogni atto di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda formulata mediante la presentazione del ricorso, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che ha la posizione sostanziale di attore, nonché delle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente, che assume posizione sostanziale di convenuto (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 1410/92).

Ne consegue che, sotto il profilo della ripartizione dell'onere probatorio, resta a carico dell'opposto, avente veste sostanziale di attore, l'onere di fornire la dimostrazione dell'esistenza del credito, mentre a carico dell'opponente, avente la veste sostanziale di convenuto, si configura l'onere di provare la sussistenza degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 77/69).

Sentenza, Tribunale di Chieti, Sez. dist. Ortona, Giudice Francesco Grassi, n. 179 del 28 dicembre 2020

Tanto premesso, si osserva preliminarmente che l'odierno opposto, SOCIO, deve ritenersi pienamente legittimato rispetto alla presente causa, sia sotto il profilo sostanziale che sotto quello processuale.

Infatti si deve rilevare che è pacifico il fatto che, in seguito al decesso del socio, la pluralità dei soci non è stata ricostituita entro 6 mesi da tale evento, per cui la società è da considerarsi sciolta di diritto ai sensi dell'art. 2272 n. 4 c.c..

Ne consegue che, in questa fattispecie, vengono in soccorso i principi affermati dalla sentenza delle Sezioni Unite numero 6070 del 2013. In particolare tale pronuncia ha chiarito che, in caso di estinzione di una società, sia di persone che di capitali, si verifica, in relazione ai rapporti ancora pendenti, una successione dei soci; per ciò che concerne i rapporti attivi, la Suprema Corte individua una sola ipotesi nella quale il venir meno della società ne comporta l'estinzione, cioè quella relativa ai crediti incerti, non inclusi dal liquidatore nel bilancio di chiusura; infatti, secondo la Cassazione, se il liquidatore chiede la cancellazione dal registro delle imprese, senza aver prima provveduto a svolgere un'attività di accertamento, si determina un'implicita rinuncia agli stessi, allo scopo di consentire una più rapida estinzione della società. Tuttavia tale ipotesi non ricorre nella presente fattispecie, dove nessuna attività liquidatoria è stata svolta, né è stata chiesta la cancellazione della società dal registro delle imprese.

Ne consegue che, dal punto di vista sostanziale, il socio superstite è subentrato nel rapporto oggi dedotto in giudizio, e, dal punto di vista processuale, si è verificata una successione dell'ex-socio nel processo ai sensi dell'art. 110 c.p.c. (cfr. la richiamata sentenza n. 6070/2013 delle Sezioni Unite); nessun rilievo quindi assume, in relazione alla legittimazione del SOCIO, la trasformazione involutiva della società, in quanto la successione si è verificata in seguito allo scioglimento di diritto della società di persone, originaria ricorrente (con la precisazione che il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato anteriormente al decesso dell'altro socio).

Venendo ora al merito della questione, si osserva che l'opposizione è fondata.

Per ciò che concerne gli estratti conto, va richiamato il quarto comma dell'art. 119 TUB, secondo cui *"il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione"*.

È pacifico, quindi, che non possono essere richiesti alla banca gli estratti conto relativi alle operazioni poste in essere fino al 31 dicembre 2002, mentre gli estratti relativi alle operazioni successive al 1/1/2016 sono stati depositati dalla banca (cfr. documenti allegati all'opposizione).

Venendo ora al presunto obbligo di consegna del contratto, si deve preliminarmente rilevare che non è pertinente a tale richiesta l'art. 117 TUB, il quale si limita a sancire l'obbligo, per la banca, di consegnare una copia del contratto al cliente, al momento della stipulazione, senza prevedere alcun obbligo di conservazione dello stesso da parte della banca.

Su questa problematica è recentemente intervenuta una sentenza del Tribunale di Grosseto (la n. 386/2020), alla quale si presta piena adesione in questa sede, che ha affermato il seguente principio: *"in tema di rapporti bancari, la limitazione entro il termine decennale di conservazione della documentazione bancaria (TUB art. 119, co. 4) corrisponde ad un principio generale (v. art. 2220 c.c) e l'espresso riferimento alla documentazione contabile*

Sentenza, Tribunale di Chieti, Sez. dist. Ortona, Giudice Francesco Grassi, n. 179 del 28 dicembre 2020

non può implicare, per i contratti bancari conclusi, un obbligo di conservazione a tempo indefinito (o per un termine decorrente da un dies a quo indeterminato), non potendo tale obbligo fondarsi se non sulla disposizione in esame. In altre parole, sia l'esistenza dell'obbligo di conservazione e di rilascio copia, sia l'applicazione del termine decennale, si desumono, con riferimento ai contratti, dall'interpretazione estensiva della disposizione, e non vi è spazio per una interpretazione che affermi l'obbligo ed escluda al tempo stesso l'applicazione del termine; d'altronde il cliente risulta già ampiamente tutelato sia dalla possibilità di pretendere la consegna di una copia del contratto al momento della stipula che dalla possibilità di esercitare il diritto di ottenere il medesimo documento in un lasso di tempo notevolmente ampio (dieci anni) in funzione del quale è costruito essenzialmente l'obbligo di conservazione della banca, sicché al di fuori di questi limiti opera il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei fatti costitutivi dei propri diritti, che grava, si osserva incidentalmente, in modo identico e speculare su entrambe le parti, non godendo la banca che ometta di conservare la documentazione: contrattuale di alcun privilegio probatorio in sede processuale (dovendo la stessa produrre in giudizio il contratto soggetto a forma scritta ad substantiam ai fini del vittorioso esperimento dell'azione di adempimento, analogamente al cliente che agisca per la ripetizione dell'indebitato)".

In sostanza, secondo tale orientamento, non è configurabile un obbligo di conservazione *sine die* da parte della banca della copia del contratto, ma tale obbligo deve essere contenuto nel limite temporale di 10 anni, decorrenti dalla stipulazione, in applicazione analogica dell'art. 2220 c.c., relativo alle scritture contabili.

Chiaramente, nel caso in cui la banca avesse necessità di produrre il contratto per assolvere l'onere probatorio in un processo (si pensi, ad esempio, alla domanda di adempimento), non potrà certa giustificare il mancato assolvimento di tale onere sulla base del lungo tempo trascorso stipulazione; tuttavia non è possibile, in questa sede, obbligare la banca alla consegna di un doc redatto da oltre 10 anni, in base ai principi sopra affermati.

Visti i contrasti giurisprudenziali sul punto, le spese vanno compensate.

Il tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione contraria, così provvede:

- accoglie l'opposizione, e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. OMISSIS;
- compensa le spese.

Sentenza resa in base al combinato disposto degli artt. 281 sex es c.p.c. e 221 comma 4 D.L. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020, in assenza di discussione orale e lettura alle parti.

Ortona, 28 dicembre 2020

Il Giudice
dott. Francesco Grassi

****Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy***